



**UNIVERSITÀ DEGLI STUDI
DELL'INSUBRIA**

REGOLAMENTO DEL NUCLEO DI VALUTAZIONE

Adozione: marzo 2006

Ultime modifiche emanate con decreto 22 maggio 2013, n. 537

Entrato in vigore il 6 giugno 2013



UFFICIO SISTEMI INFORMATIVI DIREZIONALI

Via Ravasi, 2 – 21100 Varese (VA) – Italia

Tel. +39 0332 21 9101-9102-9103 – Fax +39 0332 21 9309

Email: nucleo.valutazione@uninsubria.it – PEC: ateneo@pec.uninsubria.it

Web: www.uninsubria.it

P.I. 02481820120 - C.F. 95039180120

Chiaramente Insubria!

Piano II
Uff. 2.019.0



REGOLAMENTO DEL NUCLEO DI VALUTAZIONE

INDICE

Art. 1 - Oggetto del Regolamento	3
Art. 2 - Missione, funzioni e compiti del Nucleo di Valutazione	3
Art. 3 - Convocazione del Nucleo di Valutazione	3
Art. 4 - Validità delle adunanze e delle deliberazioni	4
Art. 5 - Pubblicità e verbalizzazione	4
Art. 6 - Accesso alle informazioni	4
Art. 7 - Disposizioni transitorie e finali	4



Art. 1 - Oggetto del Regolamento

1. Il presente Regolamento disciplina l'organizzazione ed il funzionamento del Nucleo di Valutazione di Ateneo, di seguito denominato "Nucleo", costituito ai sensi dell'art. 5, commi 22 e 23, della L. 537/1993, dell'art. 1, commi 1 e 2, della L. 370/99, del D.P.R. n. 76/2010, della Legge n. 240/2010 e dell'art. 24 dello Statuto.

Art. 2 - Missione, funzioni e compiti del Nucleo di Valutazione

1. Il Nucleo è un Organo di Ateneo autonomo e trasmette annualmente al Rettore, al Senato accademico e al Consiglio di Amministrazione una relazione sulle valutazioni effettuate.
2. Il Nucleo, nel quadro delle funzioni e dei compiti formalmente assegnati dalla normativa vigente, adotta sistemi di valutazione della gestione amministrativa, delle attività didattiche e di ricerca dei Dipartimenti, degli interventi di sostegno al diritto allo studio, verificando, anche mediante analisi comparative dei costi e dei rendimenti, il corretto utilizzo delle risorse pubbliche, la produttività della ricerca e della didattica, tenendo in massima considerazione il livello e la qualità dell'internazionalizzazione dei risultati conseguiti nonché l'imparzialità e il buon andamento dell'azione amministrativa.
3. Dalla "missione" e dalle "funzioni" specificate sopra discendono i seguenti "compiti analitici":
 - a. al Nucleo compete la verifica della qualità e dell'efficacia dell'offerta didattica, anche sulla base di indicatori individuati dalle Commissioni Paritetiche Docenti-Studenti; Il Nucleo e le Commissioni Paritetiche Docenti-Studenti effettuano una adeguata e documentata attività annuale di controllo e di indirizzo dell'Assicurazione della Qualità da cui risultano pareri, raccomandazioni e indicazioni nei confronti del Presidio della Qualità e degli organi di governo dell'Ateneo.
 - b. al Nucleo compete la verifica dell'attività di ricerca svolta dai Dipartimenti e della congruità del curriculum scientifico o professionale dei titolari di contratti di insegnamento;
 - c. il Nucleo redige annualmente apposita relazione, che accompagna la proposta di deliberazione del conto consuntivo, fornendo i dati e le analisi necessari ad illustrare le risultanze e le valutazioni sull'andamento economico e la funzionalità della gestione dell'Ateneo nel suo complesso, dei Centri di gestione in cui lo stesso è articolato, anche in rapporto a standard di economicità, efficienza e qualità dei servizi, elaborati dal Nucleo stesso;
 - d. al Nucleo competono, in raccordo con l'attività dell'ANVUR, le funzioni di cui all'art. 14 del D.L. 150/2009, relative alle procedure di valutazione delle strutture e del personale, al fine di promuovere nelle università il merito e il miglioramento della performance organizzativa e individuale.
 - e. Il Nucleo esprime anche, su richiesta delle autorità accademiche, pareri non vincolanti su tematiche non comprese tra quelle stabilite dalla normativa.

Art. 3 - Convocazione del Nucleo di Valutazione

1. Il Nucleo di Valutazione è convocato dal Coordinatore che fissa l'ordine del giorno delle riunioni.
2. Il Nucleo si riunisce in via ordinaria almeno una volta ogni 3 mesi.
3. La convocazione delle riunioni deve avere luogo, con avviso fatto recapitare ai singoli componenti, anche per via telematica, almeno una settimana prima del giorno fissato per la seduta, fatti salvi i casi di urgenza, nei quali la convocazione deve intervenire almeno 48 ore prima della riunione.



4. La convocazione deve indicare, oltre all'ordine del giorno, la sede, la data e l'ora della riunione; alla stessa è allegata l'eventuale documentazione che si ritiene utile per la trattazione degli argomenti previsti all'ordine del giorno.
5. Il Nucleo è, inoltre, convocato entro 15 giorni, quando almeno un terzo dei suoi componenti ne faccia richiesta, inviando al Coordinatore un elenco dei punti da porre all'ordine del giorno.
6. Nel caso di impedimento del Coordinatore la convocazione del Nucleo di valutazione è effettuata dal membro più anziano di nomina o, a parità di tale anzianità, più anziano di età.

Art. 4 - Validità delle adunanze e delle deliberazioni

1. Le riunioni del Nucleo sono validamente costituite quando:
 - a. tutti i componenti siano stati regolarmente convocati;
 - b. risulti presente la maggioranza degli aventi diritto. Sono ammesse anche le partecipazioni alla riunione a distanza mediante videoconferenza o altri strumenti analoghi.
2. le deliberazioni sono adottate a maggioranza dei presenti. In caso di parità prevale il voto del Coordinatore.
3. In casi di particolare urgenza i componenti del Nucleo potranno esprimere la loro volontà per via telematica con ratifica nella riunione successiva.

Art. 5 - Pubblicità e verbalizzazione

1. Le riunioni del Nucleo non sono pubbliche.
2. Il Coordinatore, quando lo ritenga necessario, può invitare alle sedute del Nucleo persone estranee allo stesso, prive del diritto di voto, con riferimento a specifici punti dell'ordine del giorno.
3. Il personale dell'ufficio di supporto cura la redazione del verbale di ogni seduta del Nucleo di Valutazione. Il verbale è approvato seduta stante o nella seduta successiva; è sottoscritto dal Coordinatore.
4. Gli originali del verbale sono conservati presso l'ufficio di supporto del Nucleo di Valutazione.
5. I verbali e gli allegati del Nucleo di Valutazione, una volta approvati, vengono pubblicati sulla piattaforma e-learning di Ateneo in una sezione alla quale può accedere il personale dipendente e gli studenti dell'Ateneo, i componenti esterni del Nucleo e del Consiglio di Amministrazione.

Art. 6 - Accesso alle informazioni

1. Il Nucleo ha il diritto di accesso ai dati e alle informazioni necessarie in possesso degli Uffici centrali e delle Strutture periferiche dell'Ateneo, come previsto dall'art. 1, comma 2, della L. 370/99 e dall'art. 24, comma 5, dello Statuto, può richiedere alle stesse informazioni supplementari e può sentire, anche dietro loro richiesta, i responsabili delle diverse strutture.
2. L'Ateneo garantisce la necessaria collaborazione affinché il Nucleo sia in grado di espletare con speditezza ed efficacia i propri compiti, ed assicura la pubblicità e la diffusione degli atti del Nucleo nel rispetto della normativa a tutela della riservatezza.

Art. 7 - Disposizioni transitorie e finali

1. Il presente Regolamento e le sue successive modifiche e integrazioni sono adottati dal Nucleo di Valutazione in carica, a maggioranza dei due terzi dei componenti dell'organo, sottoposti per l'approvazione al Senato Accademico e emanati dal Rettore.